



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Milani” – Via Baranzate, 8 – 20026
NOVATE MILANESE (MI)
Tel. 02.38201592 - Fax 02.38202307
E-MAIL miic8db00d@ISTRUZIONE.it PEC: miic8db00d@pec.istruzione.it
SITO: www.icsnovate.edu.it

Circolare n. 17

Novate Milanese, 12 settembre 2022

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
Loro Sedi
Al Sito web della Scuola
Agli Atti

OGGETTO: Disposizioni sulla vigilanza degli Alunni- A.S. 2022/2023

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, in via primaria i Docenti, ma anche i Collaboratori Scolastici.

Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2046 e 2051 del Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Tanto premesso, si ribadiscono alcune disposizioni sulla vigilanza degli Alunni .

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti **sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.** Tale obbligo si estende anche ai docenti di sostegno.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2028 C.C. l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua

repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez. III, 18.04.2001, n. 6568); **è richiesta, perciò, la dimostrazione di avere adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.**

La Corte dei Conti, sez. III, 19.02.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, e quando le circostanze oggettive di tempo e di luogo non consentano il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente della classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009) ed è **responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi**

2. VIGILANZA DURANTE I CAMBI D'ORA DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio d'ora, il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano l'orario di servizio successivamente alla prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", **sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.**

I collaboratori scolastici, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente comunicati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Dirigenza.

3. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Durante l'intervallo e la ricreazione, si dispone che la sorveglianza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi e dai collaboratori scolastici non impegnati in altra attività di vigilanza. Gli stessi avranno cura di vigilare affinché gli alunni non utilizzino le pietre per i loro giochi, non scavino buche nel terreno e non si avvicinino ai luoghi e agli oggetti

recanti segnalazione di pericolo. La vigilanza in questi momenti deve essere particolarmente assidua.

4. VIGILANZA SUGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sugli alunni diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, **deve essere sempre assicurata dal docente della classe, dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente comunale, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico**

5. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI VERSO LA PALESTRA, I LABORATORI, LE AULE SPECIALI E VICEVERSA

Durante gli spostamenti verso la palestra, i laboratori, le aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti incaricati. Per nessuna ragione verrà consentito ai minori di recarsi da soli in mensa o in palestra o nei laboratori.

6. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE - VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 623/96 e Regolamento d'Istituto).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato in aggiunta al numero di accompagnatori previsto in proporzione al numero dei partecipanti - un altro docente accompagnatore. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Si confida nella collaborazione e nella deontologia professionale di tutto il personale Docente, educativo e ATA.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Stefania Firetto

*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)*